

Anno

2023

A.P.E.S. S.C.P.A

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE

ACCORDO QUADRO

CUP: H52D23000040005; CIG: 9795615D35

TRA

Azienda Pisana Edilizia Sociale in breve A.P.E.S C.F./P.I.
01699440507, con sede in Pisa, Piazza Dei Facchini n. 16,
rappresentata da **Avv. Chiara Rossi** nata a Fucecchio (FI) il
23/01/1976, domiciliata per la carica presso la società di
cui sopra, la quale dichiara di intervenire, come
interviene e stipula, non in proprio ma in qualità di
Amministratore Unico della già menzionata società;

E L'IMPRESA

..... P.iva, avente sede legale in
..... via n. , iscritta alla
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
..... al numero di repertorio economico
amministrativo, rappresentata da, nato a
.....il (C.F.....), in qualità di
amministratore unico.

Premesso che

Con determinazione dell'amministratore unico di Apes n.....del è stata indetta una gara di appalto, mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, finalizzata all'individuazione di un operatore economico al quale affidare la manutenzione completa e conduzione di n°111 impianti elevatori suddivisi in due lotti, tra cui il lotto uno avente ad oggetto la manutenzione completa e conduzione di 54 ascensori e 2 montascale (42 impianti nel comune di Pisa; N. 5 impianti nel comune di S. Croce S.A.; N. 4 impianti nel comune di Cascina; N. 2 impianti nel comune di Pontedera; N. 2 impianti nel comune di S. Giuliano Terme; N. 1 impianto nel comune di Castelfranco di Sotto), con importo a base di gara pari a complessivi € 507.100,00 di cui € 25.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva.

La gara si è svolta sulla piattaforma telematica start (procedura n.....) dove è stato pubblicato il bando di gara/disciplinare ed il capitolato speciale di appalto comprensivo, l'elenco prezzi e l'elenco impianti.

Entro il termine di scadenza fissato per il giornoore 12, sono state caricate a sistema n. offerte, come risulta dal verbale del conservato agli atti dell'Ufficio Legale Gare e Contratti di A.P.E.S. e pubblicato sul sito internet www.apespisa.it nella specifica sezione relativa alla gara.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa avvenuta in data e dell'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, svolta dal RUP con la collaborazione del personale dell'ufficio gare e contratti, **tutte/n...imprese** partecipanti, avendo presentato la documentazione amministrativa richiesta, sono state ammesse alla fase successiva della gara.

Nella seduta delIl rup coadiuvato da personale dki Apes dopo aver esaminato le offerte economiche presentate dalle imprese, ha proposto l'aggiudicazione in favore dell'impresa prima classificata con il ribasso del.... corrispondente ad un importo offerto pari a €.....

Considerato che ai fini della verifica dell'anomalia, è stato effettuato il calcolo di cui all'art. 97 del d.lgs. 50/2016 **oppure**

sebbene non sia stato necessario effettuare il calcolo previsto all'art. 97 del D.lgs. 50/2016 in quanto le imprese partecipanti erano in numero inferiori a cinque, il Rup **ha ritenuto/non ha ritenuto** che vi fossero i presupposti per l'applicazione dell'ultimo periodo del comma 6 del predetto articolo e ha richiesto all'impresa le spiegazioni in merito all'offerta presentata.

Visto l'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a

verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) ovvero che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, il rup ha provveduto altresì a richiedere all'impresa le spiegazioni in merito al costo della manodopera offerta in sede di gara.

Con verbale datato, il RUP ha dato atto dell'avvenuta verifica delle spiegazioni presentate dall'impresa sia in merito al ribasso offerto che alla congruità del costo della manodopera ed ha confermato la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico P.iva, avente sede legale in via,

Con determinazione n. del l'amministratore Unico di Apes ha ratificato l'esito della gara ed ha aggiudicato i lavori all'impresa sopra menzionata con il ribasso del, dichiarando altresì, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 del sopra citato decreto, compresa l'assenza della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84 comma 4 lett. a), b) e c) del codice antimafia,

oppure

che l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica dei requisiti come risulta dalla Check-list

sottoscritta dal rup in data..... e conservata in atti all'ufficio legale gare e contratti.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) OGGETTO E CONTENUTO DELL'APPALTO

L'appalto consiste nella manutenzione completa e conduzione di 54 ascensori e 2 montascale (42 impianti nel comune di Pisa; N. 5 impianti nel comune di S. Croce S.A.; N. 4 impianti nel comune di Cascina; N. 2 impianti nel comune di Pontedera; N. 2 impianti nel comune di S. Giuliano Terme; N. 1 impianto nel comune di Castelfranco di Sotto). Gli impianti sono meglio identificati nel documento denominato "elenco impianti" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Tali impianti sono ubicati in alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P) di proprietà dei comuni di cui sopra e sono in gestione ad A.p.e.s. s.c.p.a.

Nel corso di validità del presente accordo il numero degli impianti potrà variare in aumento o in diminuzione al verificarsi di una delle casistiche previste all'art. 1 del capitolato speciale di appalto. Tali variazioni saranno tempestivamente comunicate all'impresa a mezzo pec e comporteranno una modifica dell'importo del canone, che sarà ricalcolato mediante applicazione dei prezzi

contrattuali al numero di impianti effettivamente gestiti durante un determinato intervallo temporale, fermo restando l'importo massimo dell'accordo quadro come previsto al successivo art. 2. La variazione di cui sopra non dà diritto per l'impresa a compensi aggiuntivi se non il ricalcolo del canone come sopra indicato e come meglio specificato al citato art. 1 del capitolato speciale di appalto.

L'impresa aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire e far eseguire le opere e provviste indicate nelle premesse, nel presente articolo e meglio specificate nei documenti indicati all'art. 3. In particolare, i lavori ed i servizi dovranno essere eseguiti dall'appaltatore sulla base delle condizioni tutte del bando/disciplinare di gara del capitolato speciale di appalto comprensivo dei relativi allegati (elenco prezzi e elenco impianti) e dell'offerta economica presentata dall'impresa nonché del presente atto. Con il presente atto si intendono richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti convenuti con il presente atto, all'osservanza delle quali l'impresa resta contrattualmente obbligata.

ART. 2) CORRISPETTIVO DELL' ACCORDO QUADRO

Il corrispettivo del presente accordo quadro è stabilito nell'importo massimo di € (..... in

lettere) comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € non soggetti a ribasso, oltre IVA. L'importo di cui sopra, è comprensivo della remunerazione sia per servizi a canone che per i lavori e potrà variare in relazione all'importo effettivo dei singoli contratti applicativi discendenti dal presente atto, ma in nessun caso potrà superare l'importo sopra indicato.

L'importo dei servizi a canone potrà subire variazioni così come previsto all'art. 1 del presente contratto e come meglio specificato all'art. 1 del capitolato speciale di appalto.

Per la concessione dell'anticipazione si applica l'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, con la specificazione che tale anticipazione, per la particolare natura del presente accordo, potrà essere concessa esclusivamente nella misura del 20% dell'importo riservato alla parte dei servizi. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di specifica garanzia fideiussoria ed all'effettivo inizio del servizio. L'importo anticipato sarà recuperato mediante la trattenuta, su ogni rata quadrimestrale del canone, di un importo fisso pari a 1/9 dell'importo anticipato, a titolo di graduale recupero della medesima; comunque, al momento del pagamento dell'ultimo canone quadrimestrale, l'importo dell'anticipazione sarà recuperato integralmente.

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo

i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili. In tali casi sulle somme restituite spettano alla stazione appaltante anche gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART. 3) ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- 1) l'offerta economica presentata dall'impresa in sede di partecipazione alla gara;
- 2) il capitolato speciale di appalto comprensivo degli allegati (elenco prezzi e elenco impianti), pubblicato sul sito internet dell'A.P.E.S. nell'apposita sezione relativa alla gara;
- 3) il bando di gara/disciplinare;
- 4) POS redatto dall'impresa esecutrice e conservato presso l'ufficio D.L. di Apes;
- 5) Piano per le misure di Sicurezza e coordinamento (PSC), se necessario
- 6) Tutti i documenti richiamati dal capitolato speciale di appalto.

Fanno inoltre parte integrante del presente contratto:

- Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016 e succ. mod.;
- La Legge 77/2020 e la Legge 21/2021 per le parti applicabili;

- La Legge 120/2020 e la legge 108/2021 per le parti applicabili;
- il DPR 207/2010 per le parti applicabili;
- il DM 49 del 7/3/2018;
- il D. Lgs. 81/2018;
- D.L. 27/1/2022 n. 4 convertito con legge 28/03/2022 n. 25;
- tutte le integrazioni al piano di sicurezza fisica dei lavoratori ed al POS che si rendano necessarie nel corso di esecuzione del presente contratto.
- tutte le norme richiamate all'art.9 del capitolato speciale di appalto.

ART. 4) CAUZIONE

L'Impresa aggiudicataria a garanzia degli obblighi nascenti con il presente contratto ha provveduto alla costituzione della cauzione definitiva mediante presentazione della polizza fideiussoria n. rilasciata da dell'importo di € L'esecutore dei lavori è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, così come richiesto dall'art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016. Tale polizza assicurativa avente numero è stata rilasciata da

L'appaltatore dovrà stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio una fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo. La somma assicurata è data dall'ammontare della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. La stazione appaltante non procede al pagamento della rata di saldo finché l'appaltatore non trasmette la fideiussione. A seguito dell'atto formale di approvazione del collaudo o, comunque, decorsi due anni dall'emissione del collaudo provvisorio la stazione appaltante procederà allo svincolo della fideiussione.

Il mancato pagamento dei premi o dei supplementi di premi delle polizze non può in nessun caso essere opposto alla Stazione Appaltante. L'impresa si impegna a pagare i premi successivi alla prima scadenza e a presentare le relative quietanze di pagamento alla stazione appaltante.

Inoltre, al fine di garantire una maggiore tutela della Stazione Appaltante e dei terzi/utenti del servizio, l'impresa dovrà stipulare - od in alternativa dimostrare di possedere - una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose aventi le caratteristiche descritte all'art. 16 del Capitolato speciale di appalto.

ART. 5) PAGAMENTI IN ACCONTO

Secondo quanto previsto all'art. 19 del capitolato speciale di appalto, Il compenso forfetario (canone per conduzione

degli impianti) verrà liquidato in rate quadrimestrali posticipate, dietro presentazione di fattura.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria, non compresi nel canone di conduzione, verrà emesso apposito contratto applicativo e il pagamento verrà effettuato una volta accertata la regolare esecuzione dei lavori mediante verifica del "buono di lavoro" emesso dall'impresa, che dovrà essere corredato dalle fotografie esplicative dell'intervento eseguito. Tutta la sopra richiamata documentazione dovrà essere inserita, a cura dell'impresa, sul sistema C.R.M. (Customer Relationship Management) per il cui utilizzo si rinvia a quanto previsto all'art. 8.7 del capitolato speciale di appalto. L'impresa prima di poter trasmettere la fattura dovrà attendere l'emissione dell'autorizzazione ad emetterla da parte della Stazione Appaltante. Tale autorizzazione, unitamente alla copia della fattura, dovrà essere inserita nel sistema C.R.M. Resta inteso che la fattura elettronica dovrà essere trasmessa a mezzo SDI come previsto al citato art.19 del capitolato speciale di appalto.

I pagamenti saranno effettuati, mediante bonifico bancario, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura.

ART. 5) bis CLAUSOLA REVISIONE PREZZI (per la sola parte del contratto riferita ai lavori)

In conformità alla L. 28/3/2022 n. 25 di conversione del D.L. 27/01/2022 n. 4 recante: *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro*

salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" è ammessa la clausola di revisione dei prezzi. Ai sensi dell'art. 29 della legge sopra richiamata, per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del predetto articolo 29. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al predetto art. 29 comma 7. La compensazione e' determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 secondo periodo sopra citato, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore che è tenuto alla presentazione di fatture quietanzata dalle quali emerga:

- l'importo delle somme pagate per i materiali da costruzione acquistati, con l'indicazione delle relative quantità ed il prezzo unitario pagato dall'esecutore;
- specifico riferimento al cantiere di che trattasi con indicazione di CIG e CUP;

L'appaltatore potrà presentare istanza di compensazione una sola volta per ciascuna annualità. Si specifica che a seguito di presentazione dell'istanza, la stazione appaltante procederà alla verifica dei prezzi unitari di tutte le partite allibrate, al fine di verificare la sussistenza di importi unitari in diminuzione verificatisi attraverso il confronto tra i prezzi utilizzati per la gara di appalto e quelli dell'annualità in corso.

Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati

nel cronoprogramma in caso contrario non saranno riconosciute le suddette compensazioni.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

ART. 6) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'impresa appaltatrice si obbliga esplicitamente:

a) a eseguire l'appalto in oggetto a regola d'arte, ed in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dalla Direzione Lavori, osservando le prescrizioni e le condizioni del Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. LL.PP. 145/2000, del

Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti vigenti, nonché dello stesso Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

b) a far accedere i dipendenti incaricati dall'A.P.E.S., in qualunque momento sul cantiere (impianti di ascensore e montascale), senza necessità di autorizzazione alcuna da parte dell'appaltatore.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, l'A.P.E.S. potrà prendere immediato possesso dei lavori/servizi e procedere all'inventario della consistenza degli stessi, inviando all'Appaltatore preavviso dell'inizio delle relative operazioni, anche a mezzo pec, con anticipo di almeno 24 ore;

c) a comunicare all'A.P.E.S., ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il nominativo del responsabile della sicurezza, ed all'integrale rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) a fornire il nominativo di un referente a cui l'A.P.E.S. può contestare eventuali inadempienze o rivolgere comunicazioni di qualsiasi natura;

e) alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori, in materia:

- di assicurazioni e di impiego della mano d'opera in genere;

- di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel lavoro costituenti l'oggetto del presente contratto. Restando inteso che in caso di inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'art. 30 commi 5 e 5-bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Nell'esecuzione dell'appalto, l'impresa è tenuta al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.

Al personale impiegato nel presente appalto deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

f) a custodire diligentemente e presentare all'Ufficio direzione dei lavori i seguenti documenti a semplice richiesta: Bolle di accompagnamento dei materiali con allegata fattura quietanzata degli stessi. La quietanza delle fatture potrà essere richiesta dopo 20 giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

g) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro 5 giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'appaltatore circa il numero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore per quanto concerne la trasmissione della sopradetta documentazione da parte delle proprie imprese subappaltatrici.

h) al rispetto di tutti gli oneri ed obblighi comunque previsti nel capitolato speciale di appalto.

ART. 7) SUBAPPALTI

I subappalti saranno autorizzati nel rispetto dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii vigenti al momento della pubblicazione del disciplinare di gara. Sono indicate all'art. 10 del Capitolato speciale di appalto le lavorazioni che possono essere subappaltate e quelle che, invece, devono essere eseguite in proprio dall'appaltatore. Resta inteso che il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria dei lavori che deve eseguire e non devono sussistere a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative

prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, mediante presentazione del DGUE sottoscritto digitalmente dal subappaltatore, nonché il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici compreso l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; nonché è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa vigente in materia di subappalto.

ART. 8) PENALE

Al verificarsi di una delle ipotesi di non conformità previste all'art. 15 del capitolato speciale di appalto, saranno applicate le decurtazioni al canone come previste all'articolo sopra richiamato. Nel caso in cui vengano applicate almeno tre non conformità, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al sopra menzionato art. 15.

ART. 9) DURATA DELL' ACCORDO

Il presente Accordo avrà la durata di 36 mesi e si riterrà cessato alla scadenza del termine anche se l'importo complessivo dell'Accordo non verrà raggiunto, ciò senza alcun pregiudizio per Apes e senza che l'impresa possa avanzare alcuna pretesa in ordine al mancato raggiungimento dell'importo massimo del presente accordo.

Una volta sottoscritto l'Accordo, il R.U.P. provvederà a redigere il primo contratto applicativo avente ad oggetto l'esercizio la conduzione degli impianti, come previsto all'art. 1 del capitolato.

Contestualmente alla sottoscrizione del primo contratto applicativo, verrà redatto processo verbale di consegna e a partire da tale data decorreranno i termini contrattuali.

ART.10) CONTESTAZIONI E RISERVE

In merito alle contestazioni e riserve le parti convengono quanto segue. Trattandosi di una contabilità semplificata che non prevede la redazione del registro di contabilità, l'appaltatore potrà trasmettere le eventuali riserve,

relative al singolo contratto applicativo, esclusivamente a mezzo pec, entro quindici giorni dall'autorizzazione all'emissione della fattura. Nei successivi quindici giorni il Rup ed il DL potranno trasmettere all'appaltatore, sempre a mezzo pec, le loro controdeduzioni. Qualora le riserve vengano accolte totalmente o parzialmente, le medesime dovranno formare oggetto di successivo accordo tra le parti. Nell'ipotesi in cui le riserve vengano invece rigettate, l'appaltatore potrà ricorrere al giudice ordinario, fermo restando l'obbligo del medesimo di terminare l'esecuzione dell'Accordo Quadro. Le riserve devono essere esplicate, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni e devono contenere con precisione le cifre di compenso cui l'appaltatore crede di aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'esecutore non faccia valere le proprie pretese con le modalità sopra descritte decade dal diritto di farle valere. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La

quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 11) RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Per tutti i rapporti con APES, l'appaltatore designa il sig., come identificato in premessa, al quale vengono conferiti tutti i poteri in ordine alla gestione del presente appalto. La sostituzione del rappresentante, nominato ai sensi del presente articolo, non avrà effetto nei confronti di APES, finché non sarà stata alla stessa comunicata con pec o raccomandata con avviso di ricevimento e da questa accettata.

ART. 12) CESSIONE DEI CREDITI.

La cessione del credito derivante dal presente contratto di appalto è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 106 c. 13 del D.lgs. 50/2016.

ART. 13) INFORMATIVA AGLI OPERATORI ECONOMICI RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)

Il titolare dell'impresa dichiara di aver sottoscritto in fase di gara per presa visione l'informativa resa ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). In ogni caso, ai sensi e per gli effetti del GDPR-2016/679 e per effetti del decreto legislativo n. 101/2018, i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di consentire la stipula e gestione del contratto e delle attività ad

esse correlate e conseguenti, per il tempo necessario per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla procedura. I dati personali saranno trattati conformemente alle disposizioni normative in materia di misure di sicurezza, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Relativamente ai dati raccolti, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016.

ART. 14) AGEVOLAZIONI FISCALI

Il presente contratto è soggetto ad IVA, ai sensi del DPR 633/72 Tabella A parte III art. 127-quaterdecies e sarà registrato in caso d'uso come previsto all'art. 5 del DPR 131/1986.

ART. 15) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, eventuale registrazione, copie, etc. compresi i corrispettivi per le spese di pubblicità della procedura di gara e dell'esito della stessa, previste dall'art. 73 del d.lgs. 50/2016 e dal D.M infrastrutture e Trasporti 2/12/2016, sono a carico dell'impresa appaltatrice che accetta di sostenerle senza possibilità di rivalsa.

ART. 16) GESTIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, è stata approvata in data 30/06/2021, l'ultima versione del Codice Etico, come documento che definisce l'insieme dei valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide ed il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato. È interesse primario di Apes avvalersi di fornitori, appaltatori e subappaltatori che svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

Il Codice Etico è consultabile sul sito internet di Apes nella Sez. "Società Trasparente".

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico, ed in particolare di quelli previsti nella parte VI avente ad oggetto "Rapporti con i partecipanti alle procedure di affidamento", è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e determina la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.

Il contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 c.c. su comunicazione di Apes Scpa in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti di un fornitore per reati

rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata ad Apes Scpa che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva.

ART. 17) L. 136/2010 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'operatore aggiudicatario dell'appalto si impegna al rispetto della L. 136/2010 e succ. mod. ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 3 della stessa, recante: "Tracciabilità dei flussi finanziari", impegnandosi a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le ulteriori informazioni previste al comma 7 del sopra citato articolo. Al fine di garantire il pieno rispetto di quanto previsto al suddetto articolo, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, e comunicarli tempestivamente alla Stazione Appaltante. Qualora le transazioni derivanti dal presente contratto avvengano in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate il contratto si intende risolto di diritto. La stazione appaltante non autorizzerà i contratti di subappalto che non prevedano espressamente la clausola con la quale i contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Qualora le transazioni derivanti dal presente contratto avvengano in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate il contratto si intende risolto di diritto.

In ottemperanza alla normativa sopra richiamata l'impresa ha provveduto a trasmettere una dichiarazione con l'indicazione del conto corrente dedicato alla presente commessa avente IBAN:..... Nella medesima dichiarazione l'impresa ha dichiarato che le persone autorizzate ad operare su tale conto corrente sono nato a..... il C.F.....

ART. 18) ALTRE IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., mediante raccomandata A/R o pec, entro un termine non superiore di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016, Apes S.c.p.a. potrà risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- inadempimento rispetto ad uno degli obblighi sostanziali previsti dal contratto;
- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;

- inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- violazione delle norme relative al subappalto;
- non veridicità, anche parziale, delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale.
- mancanza, anche sopravvenuta a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità prescritti nella richiesta di offerta e nei relativi allegati;
- procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'affidatario;
- frode, grave negligenza o grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali ovvero il verificarsi di una delle circostanze previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.
- gravi e ripetute violazioni alle prescrizioni in materia di sicurezza (D. Lgs 81/2008).
- mancato rispetto della normativa in materia ambientale disciplinata nel Capitolato speciale di appalto all'art. 21.
- Il contratto potrà in ogni caso essere risolto in tutti i casi previsti dal capitolato speciale di appalto.

In caso di risoluzione del contratto di appalto dichiarata da Apes s.c.p.a. l'impresa, in deroga a quanto previsto dall'art. 108 comma 9 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016,

rinuncia sin d'ora ad intraprendere azioni giudiziarie cautelari, possessorie o d'urgenza che inibiscano o ritardino la consegna del cantiere e si impegna al ripiegamento dei cantieri già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione appaltante.

In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore, Apes avrà diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.

ART. 19) RECESSO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e dagli art. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D. Lgs. 159/2011, Apes può recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione scritta da inviare all'appaltatore con un preavviso di almeno venti giorni naturali e consecutivi antecedenti l'efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, previo pagamento delle prestazioni eseguite.

La comunicazione di recesso conterrà l'indicazione del termine entro cui l'appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed alla immissione in possesso della stazione appaltante.

ART. 20) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti inerente all'esecuzione e interpretazione del

presente contratto e dei suoi allegati, il foro competente è esclusivamente il foro di Pisa.

ART. 21) NORME FINALI

Le condizioni previste nel presente contratto restano ferme ed invariabili, fatte salve le eventuali sopravvenute disposizioni legislative nazionali e/o regionali di riforma istituzionale e fatti salvi eventuali accordi integrativi raggiunti dalle parti che dovranno essere contenuti in specifici atti integrativi sottoscritti da entrambe le parti che costituiranno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto, scritto su pagine, è stato sottoscritto digitalmente dalle parti. Nel caso in cui le firme non vengano apposte nel medesimo giorno, il contratto risulterà efficace con l'apposizione dell'ultima firma.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA -Sig.

L'AMMINISTRATORE UNICO DI APES -Avv. Chiara Rossi

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 c.c. il Sig. come identificato in premessa, approva specificatamente mediante separata sottoscrizione, le seguenti clausole, dopo averle attentamente lette, esaminate ed avendone compreso il contenuto:

ART. 8) PENALI; ART. 16) GESTIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; ART. 17) L. 136/2010 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; ART. 18) ALTRE IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; ART. 19) RECESSO.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA Sig.

L'AMMINISTRATORE UNICO DI APES -Avv. Chiara Rossi